

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 1993

Costituzione del "Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio" in applicazione della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394.

(GU n.41 del 19-2-1994)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, il quale prevede che, la gestione unitaria del Parco nazionale dello Stelvio e' effettuata mediante la costituzione di un apposito consorzio tra lo Stato e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali, per la parte di propria competenza, provvedono con legge, previa intesa fra i tre enti;

Visto l'art. 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale prevede che la predetta intesa va assunta anche con la regione Lombardia e deve essere uniformata ai principi generali della legge stessa.

Vista l'intesa avente ad oggetto la costituzione del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, sottoscritta in data 27 marzo 1992 dal Ministro dell'ambiente, dalla provincia autonoma di Trento, dalla provincia autonoma di Bolzano e dalla regione Lombardia;

Su proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione del Consorzio

1. Al fine di assicurare la gestione unitaria del Parco nazionale dello Stelvio, viene costituito ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il consorzio tra lo Stato e le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia.

2. Il Consorzio di gestione ha personalita' giuridica di diritto pubblico, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente ed e' articolato in organi ed uffici aventi competenza su tutto il territorio del parco ed in organi ed uffici aventi competenza rispettivamente nel territorio della provincia di Trento, nel territorio della provincia di Bolzano e nel territorio della regione Lombardia. Al Consorzio si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e si intende inserito nella tabella IV allegata alla medesima legge.

Art. 2.

Denominazione e sede

1. Il Consorzio assume la seguente denominazione "Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio" ed ha sede presso l'ufficio di presidenza, come stabilito nello statuto.

Art. 3.

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) i tre comitati di gestione;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi del Consorzio durano in carica cinque anni.

Art. 4.

Il presidente del Parco

1. Il presidente del Parco e' nominato dal Ministro dell'ambiente d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e dell'ambiente.

2. Il presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio che, all'interno degli ambiti territoriali di rispettiva competenza, e' altresì delegata ai presidenti dei comitati di gestione nei modi, forme e limiti stabiliti dallo statuto.

3. Il presidente esplica le funzioni che gli sono attribuite dal consiglio direttivo ed adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio nella seduta immediatamente successiva.

4. Per l'esercizio delle proprie funzioni il presidente si avvale del direttore del Parco che dirige l'ufficio centrale di amministrazione del Parco e da' esecuzione alle delibere del consiglio direttivo. L'ufficio centrale di amministrazione svolge altresì funzioni di segreteria del consiglio direttivo, secondo la dotazione organica che per lo stesso sara' determinata dal consiglio medesimo.

Art. 5.

Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo e' così composto:

- a) dal presidente del Parco;
- b) dai tre presidenti dei comitati di gestione;
- c) da tre membri designati dal Ministro dell'ambiente;
- d) da un membro designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
- e) da un membro designato dalla regione Lombardia;
- f) da un membro designato dalla provincia autonoma di Bolzano;
- g) da un membro designato dalla provincia autonoma di Trento;
- h) da due membri designati dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;
- i) da un membro designato dall'associazione ambientale maggiormente rappresentativa nell'ambito della provincia di Bolzano;
- l) da due membri designati dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Societa' botanica italiana, dall'Unione zoologica italiana, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dalle universita' degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il Parco.

2. Ogni amministrazione provvedera' a designare un membro supplente che la rappresenti, in sostituzione degli effettivi.

3. Il consiglio direttivo e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente.

4. Il direttore del Parco e' altresì segretario del consiglio direttivo, alle cui sedute possono partecipare senza diritto di voto i dirigenti degli uffici periferici.

5. Per la validita' delle sedute del consiglio direttivo e' necessaria la partecipazione della meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parita' decide il voto del presidente.

6. Nel caso di non funzionamento del consiglio direttivo per il periodo di un anno e' nominato un commissario dal Ministro dell'ambiente sentite la regione Lombardia e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Il vicepresidente viene eletto dal consiglio nel suo seno e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

8. Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno.

9. Spetta al consiglio direttivo del Consorzio:

- a) deliberare lo statuto del Consorzio;
- b) adottare il regolamento del personale con relativa pianta organica;

- c) emanare direttive generali di coordinamento per assicurare l'unitarietà degli indirizzi di gestione del Parco;
- d) emanare le direttive generali necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica verificandone l'osservanza;
- e) coordinare l'attività di ricerca e di pubbliche relazioni;
- f) sostituirsi, in caso di inerzia dei comitati di gestione e previa diffida, nell'emanazione dei provvedimenti di competenza dei predetti comitati;
- g) approvare il bilancio preventivo e le sue variazioni ed il conto consuntivo del Consorzio;
- h) adottare il piano ed il regolamento del Parco, che saranno successivamente approvati dal Ministero dell'ambiente d'intesa, per le parti di rispettiva competenza con le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia;
- i) proporre al Ministero dell'ambiente la nomina del direttore del Parco.

Art. 6.

Comitati di gestione

1. I comitati di gestione hanno la seguente composizione:

A) PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO:

- a) da due rappresentanti dei comuni designati dall'assemblea dei sindaci dei comuni il cui territorio ricade, tutto in parte, entro i confini del Parco;
- b) da un rappresentante delle amministrazioni separate;
- c) da un rappresentante dell'assessorato provinciale alla tutela del paesaggio;
- d) da un rappresentante dell'assessorato provinciale per l'agricoltura;
- e) da un rappresentante dell'assessorato provinciale per le foreste;
- f) da un rappresentante dell'assessorato per il coordinamento territoriale;
- g) da un rappresentante delle organizzazioni turistiche;
- h) da due rappresentanti delle associazioni protezionistiche più rappresentative a livello provinciale;
- i) da due rappresentanti delle associazioni di agricoltori e coltivatori diretti designati dalla giunta provinciale su segnalazione delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale;
- l) da tre esperti in scienze naturali, biologiche, forestali o geologiche;
- m) da un rappresentante del consiglio direttivo.

B) PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO:

- a) da un membro in rappresentanza di ciascun comune ricadente nel Parco;
- b) dal dirigente del servizio parchi e foreste demaniali della provincia;
- c) da un rappresentante delle amministrazioni separate beni uso civico (A.S.U.C.) presenti nel Parco;
- d) da un rappresentante delle consortele presenti nel Parco;
- e) dal dirigente del servizio foreste della provincia;
- f) dal dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio della provincia;
- g) dal dirigente del servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole della provincia;
- h) dal direttore del museo tridentino di scienze naturali;
- i) da un membro in rappresentanza della Società degli alpinisti tridentini (S.A.T.);
- l) da un membro designato distintamente da ciascuna delle sezioni provinciali di Trento delle associazioni Italia Nostra e Fondo mondiale per la natura (WWF);
- m) da un membro in rappresentanza del comprensorio della Valle

del Sole;

n) da due esperti dell'ambiente e della gestione delle risorse naturali;

o) da un rappresentante del consiglio direttivo.

C) PER LA REGIONE LOMBARDIA:

a) da due rappresentanti della regione Lombardia;

b) da due rappresentanti della provincia di Sondrio;

c) da un rappresentante della provincia di Brescia;

d) da un rappresentante designato dall'assemblea dei sindaci;

e) da un rappresentante delle associazioni protezionistiche piu' rappresentative nell'area;

f) da un rappresentante delle associazioni agricole piu' rappresentative nell'area;

g) da un rappresentante delle associazioni degli operatori turistici piu' rappresentative nell'area;

h) da un esperto in scienze naturali designato dalle universita' lombarde;

i) da un rappresentante del consiglio direttivo.

2. I componenti dei comitati di gestione sono nominati dal consiglio direttivo su proposta, a seconda delle rispettive competenze, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Lombardia.

3. Le province di Trento e di Bolzano, la regione Lombardia, gli enti e le associazioni indicate designano, altresì, anche un membro supplente.

4. Il comitato elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimenti.

5. Il dirigente dell'ufficio periferico funge da segretario del comitato di gestione, al quale partecipa senza diritto di voto il direttore del Parco.

6. Spetta, per la parte di rispettiva competenza territoriale a ciascun comitato di gestione:

a) provvedere, in attuazione degli atti di pianificazione territoriale e di programmazione del parco e delle direttive di cui alla successiva lettera b), alla gestione ordinaria e straordinaria, tenendo conto delle realta' locali e delle tradizioni consolidate di ordine economico, sociale e culturale;

b) attuare le direttive di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9 dell'art. 5;

c) fornire al consiglio direttivo i necessari elementi per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Consorzio, di cui alla lettera g) del comma 9 dell'art. 5;

d) predisporre il programma annuale di attivita', assicurandone, in attuazione del principio di cui all'art. 1, comma 1, l'unitarieta' per gli aspetti vegetazionali, faunistici, territoriali e gestionali;

e) presentare annualmente una relazione al consiglio direttivo sull'andamento della gestione trascorsa;

f) predisporre gli elementi necessari per il piano ed il regolamento del Parco entro un anno dalla costituzione del Consorzio.

Art. 7.

Direttore del Parco

1. Il direttore del Parco sovrintende all'andamento funzionale delle tre strutture amministrative di zona, in armonia con gli indirizzi generali fissati dallo statuto del Consorzio e dalla legge, esercitando una generale azione d'impulso dell'attivita' svolta dalle strutture suddette.

2. Assicura, anche attraverso apposite conferenze tra i dirigenti di zona, che l'attivita' dei servizi si svolga in modo integrato e unitario, risolvendo in collaborazione con i responsabili degli stessi i problemi connessi ai rapporti interfunzionali interni ed esterni ai servizi.

3. Il direttore da' attuazione ai provvedimenti adottati dal consiglio direttivo, dirige il personale dell'ufficio centrale di amministrazione e firma i mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento relativi alle spese e iniziative unitarie del Consorzio.

4. Il direttore del parco risponde dell'esercizio delle proprie attribuzioni al consiglio direttivo.

5. La funzione di direttore viene attribuita per incarico di durata quinquennale eventualmente rinnovabile.

6. Oltre ai requisiti generali stabiliti dal consiglio direttivo il direttore del Parco deve avere una adeguata conoscenza della lingua tedesca accertata da una apposita commissione di quattro esperti nominati dal Ministro dell'ambiente, di cui due designati dalla provincia di Bolzano.

Art. 8.

Dirigente degli uffici periferici

1. I dirigenti degli uffici periferici attuano le delibere del comitato di gestione ed esercitano ogni altra competenza prevista dallo statuto.

Art. 9.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, e' composto da:

a) un rappresentante designato dal Ministero del tesoro che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

c) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

d) un rappresentante della regione Lombardia;

e) un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano;

f) un rappresentante della provincia autonoma di Trento.

2. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del Consorzio secondo le modalita' stabilite nell'apposito regolamento di contabilita' del Consorzio, adottato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 10.

P e r s o n a l e

1. Il regolamento del personale di cui all'art. 5, comma 9, lettera b), prevede la dotazione organica degli uffici centrali e periferici del Consorzio.

2. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia possono comandare presso gli uffici periferici aventi competenza nel loro territorio proprio personale. Tale personale e' posto alle dipendenze funzionali del Consorzio, che puo' chiedere agli enti di appartenenza l'applicazione nei confronti dello stesso di misure disciplinari, fermo restando il potere del Consorzio di disporre la restituzione del personale comandato agli enti di appartenenza. Il trattamento economico del personale comandato e' a carico del Consorzio fino alla concorrenza del trattamento economico spettante al personale di pari grado del Consorzio stesso.

3. Per le assunzioni del personale nell'ufficio periferico della provincia autonoma di Bolzano si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 11.

S o r v e g l i a n z a

1. La sorveglianza sul territorio del Parco e' esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte del Parco ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna provincia autonoma. La predetta convenzione, che definisce altresì gli aspetti di dipendenza funzionale dal Consorzio del

personale addetto alla sorveglianza, e' approvata dal Ministero dell'ambiente d'intesa, per quanto riguarda il Corpo forestale dello Stato, con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per quanto riguarda il Corpo forestale delle province di Trento e di Bolzano, d'intesa rispettivamente con le province autonome.

Art. 12.

Entrate del Consorzio

1. Costituiscono entrate del Consorzio da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) il contributo ordinario dello Stato;
- b) i contributi straordinari dello Stato;
- c) i contributi della regione Lombardia;
- d) i contributi della provincia autonoma di Trento;
- e) i contributi della provincia autonoma di Bolzano;
- f) tutte le altre entrate previste dal comma 1 dell'art. 16 della legge quadro sulle aree protette.

2. Il Consorzio ha obbligo di pareggio del bilancio.

3. Per le agevolazioni fiscali si applicano le disposizioni dell'art. 16, commi 2 e 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394: "Legge quadro sulle aree protette".

Art. 13.

Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle precedenti norme si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394: "Legge quadro sulle aree protette" in quanto compatibili.

Roma, 26 novembre 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 23